

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 5021

Espropriazione forzata delegata a notaio e registrazione del decreto di trasferimento dell'immobile espropriato

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 29 settembre 2004

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Termine per provvedere alla registrazione del decreto di trasferimento e dies a quo di decorrenza dello stesso: 2.1 Dato normativo, problemi connessi ed esame della dottrina in materia; 2.2. Le prassi instauratesi presso i Tribunali; 2.3 Soluzione proposta. – 3. L'individuazione dell'Ufficio del Registro competente: 3.1 Dato normativo e possibili interpretazioni; 3.2 Soggetto obbligato al pagamento; 3.3 Soluzione proposta.

1. Premessa

La legge n. 302/98, nel prevedere e disciplinare la possibilità di delegare al notaio le operazioni di vendita con incanto in sede di espropriazione forzata immobiliare - introducendo a tal fine nel codice di procedura civile la norma di cui all'art. 591-*bis* -, statuisce (al n. 5 della stessa) che «il notaio delegato provvede ... alla esecuzione delle formalità di registrazione ... del decreto di trasferimento» dell'immobile espropriato ⁽¹⁾.

Tale innovazione legislativa ha sollevato taluni problemi interpretativi.

Il presente studio avrà in particolare ad oggetto, fra questi, i due che con maggior vigore si sono imposti all'attenzione, oltre che dell'interprete, del singolo operatore giuridico destinato a darvi applicazione. Il riferimento è alla individuazione:

1) del *dies a quo* di decorrenza del termine per provvedere alla registrazione del decreto di trasferimento;

2) dell'Ufficio del registro (*rectius*, ufficio locale dell'Agenzia delle entrate) competente ad effettuare la registrazione di tale decreto.

2. Termine per provvedere alla registrazione del decreto di trasferimento e *dies a quo* di decorrenza dello stesso

2.1 Dato normativo, problemi connessi ed esame della dottrina in materia.

Come si è già avuto modo di anticipare, la normativa di riferimento, per quanto attiene al codice di procedura civile, è rappresentata dalla previsione di cui all'art. 591-*bis* c.p.c. n. 5, ove trova il proprio fondamento (indiretto, in quanto quello diretto ci è dato dalla delega effettuata dal giudice) l'obbligo del notaio di provvedere «alla esecuzione delle formalità di registrazione ... del decreto di trasferimento».

Sotto il profilo tributario, occorre invece guardare alla previsione di cui all'art. 13 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 il quale reca «Termini per la richiesta di registrazione» e prevede espressamente, al primo comma, che: «la registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta ... entro *venti giorni dalla data dell'atto* se formato in Italia ...».

Univocamente, infatti, la dottrina, in assenza di norma espressamente dettata dal legislatore per l'ipotesi in esame, ha fatto riferimento alla previsione di carattere generale più sopra richiamata, e più precisamente al «combinato disposto dei commi 1 e 3 ⁽²⁾ dell'art. 13 T.U.» ⁽³⁾; giungendo, su tali basi, a ritenere che «il decreto di trasferimento dovrà essere registrato in termine fisso (20 gg. decorrenti dalla data in cui lo stesso viene annotato nel relativo repertorio della cancelleria)» ⁽⁴⁾.

Al contempo, però, si è posto in rilievo come il legislatore abbia «omesso completamente di» considerare «il regime fiscale applicabile in tema di imposta di registro ...nonostante l'evidente necessità di raccordare alla nuova normativa processuale obblighi concepiti in funzione della normale attività contrattualistica del notaio» ⁽⁵⁾. Da ciò, «l'inidoneità della disciplina suindicata a regolare coerentemente la decorrenza dell'obbligo di richiesta di registrazione», in quanto «nella fattispecie che ci occupa si verifica – a differenza di tutte le altre fattispecie contemplate dalla legge di registro – uno scollamento, una non coincidenza tra il soggetto (cancellie-

re) nella cui disponibilità si trova l'atto da registrare, ed il soggetto (notaio) tenuto a richiedere la registrazione: l'inadempimento, da parte del cancelliere, all'obbligo di trasmettere tempestivamente il decreto di trasferimento al notaio delegato espone quest'ultimo a pesanti sanzioni senza che sia sempre agevole fornire la prova della non imputabilità della violazione» ⁽⁶⁾.

A fronte di tale situazione, taluno ha ritenuto «pressoché irresolubile ... il problema dell'operatività del termine di pagamento dell'imposta, previsto dall'art. 13 del D.P.R. citato, vuoi poiché manca nella disciplina processuale introdotta dalla legge n. 302/98 la previsione di un termine entro cui la cancelleria debba comunicare al notaio l'avvenuta emissione del decreto di trasferimento, vuoi perché, comunque, difetta il raccordo normativo tra l'eventuale comunicazione dell'emissione del decreto e la disciplina tributaria, e con esso l'individuazione del *dies a quo* cui ci si debba attenere nel pagamento dell'imposta» ⁽⁷⁾.

Altri, si è sostanzialmente limitato a porre in rilievo come, «la soluzione di depositare negli atti del Notaio il decreto di trasferimento», «prospettata ... per superare tali difficoltà», oltre che non percorribile - ostandovi argomentazioni di ordine giuridico e di opportunità - non è risolutiva, in quanto «essendo il decreto di trasferimento, ... atto da registrare in termine fisso, il suo deposito negli atti del Notaio non dilata detto termine. Se, quindi, in pendenza del termine per la registrazione, il decreto viene depositato negli atti di un Notaio, questi dovrà registrare il verbale di deposito rispettando il termine che ancora residua per la registrazione del decreto di trasferimento. In caso contrario saranno applicate le sanzioni amministrative previste per il caso di ritardo nella richiesta di registrazione» ⁽⁸⁾.

Altri ancora, infine, con un maggiore sforzo interpretativo, pur ponendo in rilievo «l'urgenza di un intervento normativo che faccia decorrere l'obbligo in oggetto dalla data in cui il soggetto obbligato (notaio) è venuto in possesso dell'originale del decreto di trasferimento», ha ritenuto che: «al fine di consentire la tempestività dell'adempimento, deve ritenersi che *il cancelliere sia obbligato a trasmettere tempestivamente l'originale del decreto al notaio delegato*»; e che: «nell'ipotesi in cui il cancelliere non adempia sollecitamente all'obbligo di trasmissione dell'originale, deve ritenersi inapplicabile al notaio la sanzione per il ritardo di registrazione ... in assenza di dolo o di colpa (art. 5 del D. lgs. 18 dicembre 1997 n. 472), salvo verificare se sia necessario, a tal fine, dimostrare, a norma dell'art. 6, comma 3, che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi» ⁽⁹⁾.

2.2. Le prassi instauratesi presso i tribunali.

In tale situazione, taluni tribunali hanno tentato di ovviare alla carenza del dato normativo con prassi, per così dire, "correttive" ⁽¹⁰⁾.

Da segnalarsi in tale ottica, in particolare, la seguente prassi: il cancelliere, una volta che il giudice dell'esecuzione ha firmato il decreto di trasferimento predisposto dal notaio delegato, avverte quest'ultimo prima di iscrivere il decreto nel repertorio di cancelleria e provvede a tale iscrizione all'atto del "ritiro" del decreto da parte del notaio in cancelleria; in tal modo chiaramente ovviando alla altrimenti inevitabile compressione del termine di 20 giorni previsto dal citato art. 13 per la registrazione del decreto, la cui decorrenza viene per l'appunto ad essere agganciata alla suddetta operazione di iscrizione (nella quale si individua sostanzialmente il momento in cui l'atto viene ad esistenza).

Presso altri tribunali, invece, non si è adottata alcuna "prassi correttiva", con la conseguenza che la segnalata carenza del dato normativo si è manifestata in concreto in tutta la sua problematicità.

Ci si è chiesti, infatti, se il cancelliere sia tenuto a dare comunicazione al notaio dell'avvenuto "deposito" del decreto di trasferimento in cancelleria da parte del giudice dell'esecuzione e, parallelamente, se il notaio sia tenuto a recarsi una o più volte in cancelleria per verificare se tale circostanza si sia verificata; ciò, chiaramente, anche nella prospettiva tendente a verificare i confini di una eventuale responsabilità del notaio in caso di ritardata registrazione del decreto.

2.3 Soluzione proposta.

Indubbiamente ci troviamo di fronte ad una "dimenticanza" del legislatore della legge n. 302/98 il quale, se da un lato ha previsto la possibilità che al notaio sia delegato (anche) il compito di richiedere la registrazione del decreto di trasferimento, dall'altro lato ha totalmente ommesso di disciplinare i termini e le "modalità" ⁽¹¹⁾ secondo cui ciò debba avvenire.

Il che ha inevitabilmente imposto di ricorrere alla previsione di carattere generale in tema di "termini per la richiesta di registrazione" di cui al più volte citato art. 13 D.P.R. 131/86.

Norma che, però, è chiaramente pensata per l'ipotesi in cui l'atto da registrare sia stato "formato" dallo stesso soggetto che deve procedere alla registrazione - o sia comunque nella sua disponibilità - ⁽¹²⁾ e che, dunque, mal si presta a fornire una

compiuta disciplina di una diversa fattispecie concreta, quale quella in esame, in cui l'atto, seppur materialmente predisposto dallo stesso soggetto che dovrà poi procedere alla registrazione del decreto, rimane nella titolarità e – soprattutto, per quanto qui rileva – nella disponibilità di altri soggetti (ossia, rispettivamente, il giudice ed il cancelliere) ⁽¹³⁾.

Per cui, *de iure condendo*, indubbiamente auspicabile è un intervento del legislatore diretto a disciplinare compiutamente una fattispecie peculiare quale quella in esame.

Ciò posto, però, *de iure condito* cosa fare?

Su tale piano, occorre preliminarmente elogiare le lodevoli "prassi correttive" – di cui si è in precedenza dato atto - instauratesi presso taluni tribunali nel tentativo di ovviare agli "inconvenienti" generati dalla normativa esistente in materia.

Ma, chiaramente, una cosa sono le prassi ed altro è il profilo normativo.

In ordine al quale, non sembrano sussistere margini per l'individuazione di una possibile soluzione in via interpretativa sulla base dei tradizionali criteri ermeneutici di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, non prestandosi la normativa in precedenza richiamata a possibili interpretazioni "correttive" su tale piano (si muovano esse nella prospettiva "letterale" o in quella "funzionale" o "analogica") ⁽¹⁴⁾.

Se così è, la via pare obbligata:

- o si tenta una interpretazione «adeguatrice» ⁽¹⁵⁾ del più volte citato art. 13 D.P.R. 131/86, ricorrendo dunque ad «un canone interpretativo ulteriore, frutto di elaborazione giurisprudenziale, che non è previsto dall'art. 12 cit.» e consiste fondamentalmente in una ricostruzione della disposizione «in modo da attribuirle un significato normativo (tra i plurimi astrattamente possibili) che non sia in contrasto con parametri costituzionali e che quindi esoneri il giudice dall'obbligo di sollevare l'incidente di costituzionalità» ⁽¹⁶⁾;

- o si deve inevitabilmente concludere nel senso della illegittimità costituzionale *in parte qua* di tale norma.

Ciò, in particolare, in considerazione di quell'indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale, ormai risalente ai primi anni sessanta, tendente ad affermare l'incostituzionalità di quelle previsioni normative (in un primo momento solo di "natura processuale" e poi anche di "natura sostanziale") che aggancino la decorrenza di un determinato termine di decadenza (o di prescrizione) ad un *dies a quo* rappresentato da un evento oggettivo anziché dalla conoscenza di tale evento da parte del soggetto che entro quel termine debba porre in essere un determinato "atto" (o

che prevedano, comunque, un termine non “congruo” per il compimento dello stesso) ⁽¹⁷⁾.

Per quanto, infatti, in tal caso ci troviamo di fronte ad un termine per taluni versi differente, in quanto previsto (più che per l’esercizio di un determinato “diritto” o “potere”) per il compimento di una determinata “attività” a pena di sanzione (economica), la *ratio* che sta a fondamento del richiamato indirizzo della Corte costituzionale sembra ricorrere anche nel caso di specie.

La percorribilità, peraltro, della via rappresentata dalla c.d. “interpretazione adeguatrice” dipende chiaramente dal modo in cui si intenda e si ricostruisca tale peculiare metodo interpretativo di matrice giurisprudenziale e dunque, soprattutto, dal modo in cui si delineino i confini della stessa rispetto a quelli dell’incidente di costituzionalità.

Si è ritenuto, infatti, «che presupposti dell’interpretazione adeguatrice sono il carattere polisenso della disposizione che il giudice è chiamato ad applicare e l’esistenza di almeno un significato normativo conforme a Costituzione» ⁽¹⁸⁾, per cui «ove invece l’interpretazione letterale coordinata con quella funzionale (art. 12, comma 1, cit.) offra, come risultato, un unico significato normativo della disposizione, non si pone un problema di interpretazione adeguatrice» e «se tale contenuto precettivo, così ricostruito, appare contrastante con un parametro costituzionale, il giudice non ha altra via che quella dell’incidente di costituzionalità» ⁽¹⁹⁾.

Anche se, si assiste sempre più spesso ad operazioni interpretative “adeguatrici” tendenti a far leva più che (o quanto meno non solo) sulla singola previsione normativa su profili di ordine, per così dire, “sistematico”.

E comunque sia, sempre difficile è tracciare con sufficiente precisione confini così labili e sfumati quali quelli intercorrenti fra interpretazione c.d. adeguatrice e incidente di costituzionalità.

Ma non è sicuramente questa la sede per procedere ad una operazione di questo tipo.

Basti qui aver posto in rilievo la percorribilità – quanto meno in astratto - di tale via quale unica possibile alternativa al ritenere che ci troviamo di fronte ad una norma costituzionalmente illegittima.

Via che dovrebbe condurre a ritenere, in considerazione di quanto in precedenza posto in rilievo in ordine alla richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale, che il cancelliere sia obbligato ad effettuare una comunicazione al notaio non appena venga “depositato” in cancelleria il decreto di trasferimento (firmato) da parte del giudice dell’esecuzione e che il suddetto termine fisso di 20 giorni per la

registrazione del decreto decorra, non dal momento in cui tale atto venga ad esistenza (fatto oggettivo), ma da quello in cui il notaio ne abbia avuto conoscenza (fatto soggettivo – comunicazione -), e possa dunque effettivamente disporre (per intero) di quel termine che il legislatore ha reputato “congruo” per il compimento di una determinata attività.

Né può ritenersi che, per l’effetto, ne derivi l’introduzione di un meccanismo di decorrenza del termine (per provvedere alla registrazione di un determinato atto) non conforme al sistema proprio dell’imposta di registro, stante l’esistenza di una previsione normativa, quale quella di cui al già richiamato art. 14 del D.P.R. 11/86, la quale prevede che il termine per la richiesta della registrazione (degli atti soggetti ad approvazione od omologazione) inizi a decorrere dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia del provvedimento e che il cancelliere sia tenuto ad effettuare la relativa comunicazione nei cinque giorni dalla emanazione del provvedimento; norma dettata con riferimento a fattispecie simile rispetto a quella in esame ⁽²⁰⁾.

Un accenno, prima di concludere sul punto, alla (eventuale) responsabilità - e correlata sanzione ⁽²¹⁾ - in cui possa incorrere il notaio che provveda alla registrazione del decreto di trasferimento oltre il termine di venti giorni decorrenti dal deposito dello stesso in cancelleria (*rectius* iscrizione nel repertorio di cancelleria).

Ove si aderisca all’impostazione qui sostenuta, secondo cui una normativa di questo tipo è incostituzionale, a nessuna responsabilità – e correlata sanzione – andrà incontro il notaio ove provveda comunque alla registrazione del decreto di trasferimento nei venti giorni decorrenti dalla conoscenza che lo stesso abbia avuto dell’avvenuto deposito di tale decreto in cancelleria; ciò, chiaramente, a mezzo della comunicazione del cancelliere, che dovrà, dunque, comunque sussistere affinché possa configurarsi una eventuale responsabilità del notaio delegato.

E ben potrà il notaio sollevare la questione di legittimità costituzionale segnalata, nell’ambito delle proprie difese, nel corso del giudizio instaurato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 D.lgs. n. 472/97 ⁽²²⁾, avverso l’eventuale provvedimento di irrogazione della sanzione.

Ove non si aderisca, invece, a tale impostazione, o comunque a prescindere dalla stessa, la circostanza più sopra indicata non potrà in ogni caso essere ritenuta priva di conseguenze ai fini della irrogazione della sanzione.

Ciò, in particolare, sotto il profilo della valutazione della (indispensabile) colpevolezza richiesta dall’art. 5 del citato D.lgs. n. 472/97 ⁽²³⁾ ai fini della irrogazione della sanzione.

Non mi pare, infatti, possa giungersi a ritenere, come pure ipotizzato, che il notaio sia tenuto a recarsi più volte in cancelleria, con cadenza pressoché quotidiana, per verificare se è stato depositato il decreto di trasferimento, onde evitare di incorrere nella sanzione prevista per la ritardata registrazione dello stesso. Non può, cioè, essere questo il parametro per ritenere sussistente la colpa del notaio. E dovrebbe, invece, all'opposto escludersi la sussistenza della colpa ove il notaio non abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte del cancelliere in ordine all'avvenuto deposito in cancelleria del decreto di trasferimento ⁽²⁴⁾.

In definitiva, dunque, la soluzione cui si perviene nel presente studio si rivela equilibrata e ragionevole anche sotto il profilo del "riparto" delle responsabilità fra i soggetti (cancelliere e notaio) coinvolti, a diverso titolo, nel compimento dell'attività di registrazione del decreto di trasferimento dell'immobile espropriato.

Solo in forza della sussistenza di un obbligo del cancelliere di effettuare una comunicazione al notaio in ordine all'intervenuta pronuncia del decreto di trasferimento da parte del giudice può, infatti, esonerarsi il primo e responsabilizzarsi il secondo per l'eventuale mancato o tardivo compimento della attività di cui si discute.

Delle due l'una cioè: o il suddetto obbligo di comunicazione non esiste, ed allora il cancelliere non può ritenersi esonerato dalla eventuale responsabilità che dovesse insorgere per effetto della mancata o tardiva registrazione del decreto di trasferimento da parte del notaio; oppure, come qui ritenuto più corretto – per i motivi già esplicitati –, il suddetto obbligo sussiste, ed allora solo in forza dell'adempimento allo stesso il cancelliere potrà ritenersi esonerato dalla eventuale responsabilità che dovesse insorgere per effetto della mancata o tardiva registrazione del decreto di trasferimento da parte del notaio.

3. L'individuazione dell'Ufficio del Registro competente

3.1 Dato normativo e possibili interpretazioni.

Passiamo, a questo punto, ad esaminare la seconda questione indicata in premessa, ossia quella relativa alla individuazione dell'Ufficio del registro competente ad effettuare la registrazione del decreto di trasferimento dell'immobile espropriato di cui all'art. 586 c.p.c.

Il dato normativo di cui occorre tener conto è rappresentato dagli articoli:

- 9 D.P.R. 131/86, il quale reca "Ufficio competente" e prevede testualmente che: «competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli

atti degli organi giurisdizionali è *l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c) dell'art. 10*»;

- 10 D.P.R. 131/86, il quale reca "Soggetti obbligati a richiedere la registrazione" e prevede testualmente che: «Sono obbligati a richiedere la registrazione:

a)

b) i *notai*, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;

c) i *cancellieri* e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni".

Dalla lettura di quest'ultima norma emerge, con assoluta evidenza, la duplice interpretazione cui la stessa astrattamente si presta ed il corrispondente quesito che pone: e cioè, il notaio che in forza dell'art. 591-*bis* n. 5 c.p.c. (e della delega ricevuta) deve provvedere alla registrazione del decreto di trasferimento, lo fa, stante il disposto del citato art. 10, quale "notaio" ai sensi della lett. b) o quale "sostituto del cancelliere" di cui alla lett. c) ?

Se poi si pone tale norma in collegamento con la precedente – ossia l'art. 9, anch'esso più sopra riportato -, la quale individua l'Ufficio del registro competente in ragione del luogo ove «risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c)», si coglie altresì la più immediata conseguenza della soluzione che sia data al suddetto quesito aderendo all'una anziché all'altra delle due ipotesi indicate: ossia l'eventuale modificazione che, per l'effetto, può subire l'individuazione dell'ufficio competente a provvedere alla registrazione del decreto di trasferimento.

Ove, infatti, il notaio "risiede" in luogo diverso da quello in cui "risiede" il cancelliere - e in cui si trova il Tribunale presso il quale pende la procedura esecutiva -, l'Ufficio del registro competente a provvedere alla registrazione del decreto di trasferimento dell'immobile espropriato muta a seconda che si aderisca all'una o all'altra delle soluzioni ipotizzate e, dunque, in base al luogo ove "risiede" il notaio (se questo provvede ai sensi della lett. b) dell'art. 10) o il cancelliere (se il notaio provvede, quale "sostituto" di questo, ai sensi della lett. c) dell'art. 10).

Anche se in realtà, a ben vedere, non siamo di fronte a soluzioni, per così dire, "necessitate".

Per quanto, infatti, sussista indubbiamente una stretta correlazione fra interpretazione dell'art. 10 lett. b) e c) e individuazione dell'Ufficio del registro compe-

tente ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 131/86, non può al contempo affermarsi che questa si atteggi in inevitabilmente in termini di "premessa-conseguenza necessitata".

Taluna dottrina, infatti, pur ritenendo che «se si vuole ... attribuire un senso alla norma contenuta nell'art. 591-bis, comma 2, n. 5, c.p.c., occorre ritenere che, in virtù della stessa, *competa al notaio l'obbligo di richiedere* la registrazione, con conseguente modifica, in caso di delega, della titolarità dell'obbligo, quale disciplinata dall'art. 10, lettera c), del D.P.R. 131/1986 (che fa riferimento ai cancellieri per i decreti degli organi giurisdizionali)», ritiene al contempo preferibile, «anche se forse non troppo corrispondente alla lettera della legge, risultante dal combinato disposto dell'art. 9 T.U. e dell'art. 591-bis c.p.c.», la soluzione secondo cui prevale comunque «il riferimento al soggetto che sarebbe obbligato (in assenza di delega) in base all'art. 10, lettera c), T.U., anche per ragioni di coerenza sistematica (diversamente gli atti di uno stesso ufficio giudiziario andrebbero registrati presso uffici del registro diversi, a seconda che venga o meno delegato un notaio per il compimento degli atti esecutivi)» ⁽²⁵⁾.

Per cui, pur ritenendo, da un lato, che il notaio debba provvedere alla registrazione del decreto ai sensi della lett. b) dell'art. 10 (e non quale "sostituto" del cancelliere ai sensi della lett. a), giunge comunque a concludere nel senso che, ai fini della individuazione dell'ufficio del registro competente a provvedere alla registrazione del decreto, debba guardarsi al luogo ove "risiede" il cancelliere, e dunque ove si trova il tribunale presso il quale pende la procedura esecutiva.

3.2 Soggetto obbligato al pagamento.

Ciò posto, prima di soffermarsi sul profilo di cui sopra – al fine di individuare la soluzione preferibile –, opportuno pare segnalare come altra dottrina ricollega alle due possibili interpretazioni del citato art. 10 lett. b) e c) D.P.R. 131/86 anche un'ulteriore conseguenza; e ciò, muovendo dalla correlazione tra tale norma e la previsione di cui all'art. 57 del D.P.R. 131/86, il quale reca "soggetti obbligati al pagamento" e prevede testualmente che: «oltre ai *pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto*, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente *obbligati al pagamento dell'imposta* le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633, 769, 800 e 825 del codice di procedura civile».

Infatti, dopo aver posto in rilievo come «è dubbio se l'obbligo di richiedere la

registrazione del decreto di trasferimento previsto dalla legge n. 302/98, vada ricondotto all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di atto dell'autorità giudiziaria alla cui formazione il notaio ha partecipato, e non alla lett. b) dello stesso articolo, che suppone un'attività di ricezione o di autenticazione dell'atto», si è evidenziato al contempo come: «aderendo alla prima delle due soluzioni scaturirebbe che il notaio, contrariamente a quanto normalmente accade nell'espletamento della sua attività, nell'ambito delle operazioni delegate non sarebbe obbligato al pagamento dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 57 stesso D.P.R. che si riferisce ai pubblici ufficiali che hanno "redatto, ricevuto o autenticato l'atto", con la conseguenza che l'imposta medesima dovrebbe essere prenotata a debito ogni qual volta, per qualsiasi ragione, egli non disponesse dell'importo sufficiente per assolverla» ⁽²⁶⁾.

La "commistione" in tal modo realizzata fra le possibili interpretazioni del citato art. 10 e le previsioni di cui al citato art. 57 si rivela, però, quanto meno non opportuna.

Più corretto pare, infatti, tener distinto, in tema di individuazione del soggetto obbligato, l'obbligo di richiedere la registrazione (di cui al citato art. 10)- oggetto del presente studio - da quello di pagare l'imposta, in ordine al quale si è in particolare ritenuto che: «per quanto specificamente concerne il soggetto obbligato al pagamento, l'art. 591-*bis* c.c. non dispone espressamente, limitandosi a porre a carico del notaio l'obbligo di esecuzione della formalità di registrazione (*rectius* obbligo di richiedere la registrazione). Non è stato quindi modificato il disposto dell'art. 54, comma 2, che continua a identificare i soggetti obbligati al pagamento con "i funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10" ⁽²⁷⁾, quindi sostanzialmente con i cancellieri. In assenza di un'espressa previsione normativa, appare difficile ritenere che l'obbligo di pagamento dell'imposta faccia carico ad un soggetto diverso da quello previsto dalla legge. Ciò non toglie, ovviamente, che il notaio, pur non essendo a ciò obbligato, possa provvedere al pagamento delle imposte, avendo la disponibilità del relativo importo, una volta che sia intervenuta la relativa liquidazione da parte dell'ufficio» ⁽²⁸⁾.

3.3 Soluzione proposta.

Pur dovendosi preliminarmente dare atto della difficoltà interpretativa posta da una materia totalmente trascurata dal legislatore di cui alla legge n. 302/98, più argomentazioni – di ordine giuridico e di mera opportunità pratica – sembrano far

propendere per l'impostazione secondo cui:

a) il notaio provvede alla registrazione del decreto di trasferimento (non quale notaio ai sensi della lett. *b)* dell'art. 10) ma quale "sostituto" del cancelliere ai sensi della lett. *c)* dell'art. 10 D.P.R. 131/86;

b) la competenza dell'Ufficio del registro si radica, conseguentemente, in considerazione della sede ove risiede il cancelliere (e non il notaio) e dunque del luogo ove si trova il Tribunale presso il quale pende la procedura esecutiva;

c) soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di registro è il cancelliere (e non il notaio) di cui alla citata lett. *c)* dell'art. 10 D.P.R. 131/86 ⁽²⁹⁾.

Si consideri infatti che, conformemente a quanto più diffusamente posto in rilievo in altra occasione, il notaio delegato al compimento delle operazioni di vendita all'incanto ai sensi dell'art. 591-*bis* c.p.c., pur non perdendo la propria veste di notaio – in cui è insita una funzione latamente processuale –, svolge una funzione di carattere "sostitutivo" (e non "ausiliario") rispetto ai componenti necessari dell'ufficio giudiziario e dunque, a seconda dei casi, del giudice, del cancelliere o dell'ufficiale giudiziario ⁽³⁰⁾.

Nel caso di specie, trattasi chiaramente di attività "sostitutiva" rispetto a quella del cancelliere.

Da ciò, emerge dunque, una prima indicazione di ordine "sistematico" sotto il profilo dell'inquadramento della funzione svolta dal notaio in sede di espropriazione delegata.

Ad essa si affianca tutta una serie di altre indicazioni di ordine interpretativo e/o di mera opportunità, quali in particolare:

1) la chiara volontà manifestata dal legislatore della l. 302/98, stante la formulazione della previsione di cui all'art. 591-*bis* c.p.c., di riservare comunque al giudice, anche in caso di espropriazione delegata a notaio, la pronuncia del decreto di trasferimento (sia pur predisposto dal notaio), che rimane dunque atto del giudice e non (diviene atto) del notaio ⁽³¹⁾; cui si ricollega, sotto il profilo della normativa tributaria, la lettera del citato art. 10 che, da un lato, con la previsione di cui alla lettera *c)* si preoccupa di disciplinare la registrazione, per l'appunto, dei "decreti ... degli organi giurisdizionali" ("atti del giudice") e, dall'altro lato, con la previsione di cui alla lettera *b)* quella degli "atti del notaio" in senso proprio;

2) la significativa circostanza secondo cui, anche la dottrina che ritiene il notaio competente a provvedere alla registrazione del decreto ai sensi della lett. *b)* dell'art. 10, compie uno sforzo interpretativo per "agganciare" comunque la competenza dell'ufficio del registro alla sede ove risiede il cancelliere e, dunque, ove si

trova il tribunale presso il quale pende la procedura esecutiva;

3) l'opportunità, segnalata anche da tale dottrina ⁽³²⁾, di evitare che gli atti di uno stesso ufficio giudiziario debbano essere registrati presso diversi uffici del registro a seconda che la procedura esecutiva sia delegata o meno ad un notaio; o meglio, per essere più precisi, stante l'ammissibilità di una delega c.d. parziale ⁽³³⁾, a seconda che al notaio sia stato delegato (anche) il compito di richiedere la registrazione del decreto di trasferimento;

4) l'essere rimasta immutata - anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 302/98 -, sotto il profilo della individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell'imposta, la previsione di cui al citato art. 54, 2° comma, del D.P.R. n. 131/86 che continua a fare riferimento ai «funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10» ⁽³⁴⁾; circostanza, questa, che non può essere privata di ogni rilevanza di fronte alla denunciata carenza del dato normativo esistente in materia ed alla conseguente incertezza interpretativa ⁽³⁵⁾.

Ernesto Fabiani

(1) O meglio, per essere più precisi, la possibilità che il notaio sia delegato anche a provvedere alla registrazione del decreto di trasferimento dell'immobile espropriato, in quanto dottrina assolutamente prevalente ammette la cd. delega parziale, ossia che il giudice dell'esecuzione deleghi al notaio solo alcune delle attività analiticamente indicate nella previsione di cui al citato art. 591-*bis* c.p.c.

Cfr. per tutti in tal senso in dottrina: LUISO-MICCOLI, *Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio*, Milano, 1999, 52ss; MANNA, *La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare. Legge 3 agosto 1998, n. 302*, Milano, 1999, 69ss; MICCOLIS, *La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, spec. 339-340; E. FABIANI, *Delegabilità ai notai delle operazioni di vendita immobiliare con incanto in sede fallimentare*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali*, n. 1/2004, spec. 239; CAMPESE, *Prospettive e problemi in tema di ricorso all'attività dei notai nell'espropriazione forzata*, in *Corr. giur.*, 1999, spec. 380; BESSO, *Espropriazione forzata e notai*, in *Giur. it.*, 1999, spec. 2454; MONDINI-TERRUSI, *La soluzione giurisprudenziale in materia di delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare alla luce della l. 3 agosto 1998, n. 302*, in *Giust. civ.*, 1998, II, 605 i quali pongono peraltro in rilievo come, invece, «va esclusa la delegabilità di operazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate nell'art. 591- *bis* c.p.c., atteso che esse esauriscono l'intero ambito delle attività non giurisdizionali della procedura esecutiva»; NARDONE, *Delega al notaio nella espropriazione forzata immobiliare: dalla «prassi pratese» alla riforma della legge n. 302/1998*, in *Riv. not.*, 1999, spec. 614; CARDARELLI, *L. 3 agosto 1998, n. 302. Funzioni e limiti dell'attività notarile delegata nei procedimenti esecutivi*, in *Riv. del notariato*, 2000, spec. 581; *contra* DI NANNI, *Espropriazione immobiliare: delega ai notai delle operazioni di vendita con incanto*, in *Corr. giur.*, 1998, spec. 1385 se-

condo il quale, «diversamente, risulterebbe svuotato il ruolo di "incaricato" che è stato riconosciuto al notaio».

In giurisprudenza, a quanto consta, l'unico precedente esistente ha avallato l'impostazione prevalente favorevole all'ammissibilità della cd. delega parziale: cfr. Trib. S. Maria Capua Vetere 13 gennaio 1999, in *Notariato*, 2000, 348ss con nota adesiva CANANZI, *La delega al notaio del solo piano di riparto*.

- (2) Il quale prevede testualmente che: «per i provvedimenti e gli atti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'art. 67 e, in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi».
- (3) Così PETRELLI, *Profili fiscali delle attività delegate al notaio nel processo esecutivo*, in *Notariato*, 1999, 166 ss. spec. 173; ma per un riferimento alla previsione di cui al citato art. 13 cfr. altresì MANNA, *La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare. Legge 3 agosto 1998, n. 302*, Milano, 1999, spec. 156.
- (4) Così NARDONE, *Delega al notaio nella espropriazione forzata immobiliare: dalla «prassi pratese» alla riforma della legge n. 302/98*, in *Riv. not.*, 1999, spec. 631.
- (5) Così MANNA, *La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare*, cit., 156.
- (6) Così PETRELLI, *Profili fiscali delle attività delegate al notaio nel processo esecutivo*, cit., 173-174; ma sul punto vedi anche NARDONE, *Delega al notaio nella espropriazione forzata immobiliare: dalla «prassi pratese» alla riforma della legge n. 302/98*, cit., 631 il quale pone l'accento sulle «difficoltà che potranno insorgere per il rispetto dell'anzidetto termine non esistendo, al riguardo, una norma simile a quella prevista dall'art. 14 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 la quale, come è noto, prevede che il termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione inizia a decorrere dal giorno in cui i soggetti tenuti a chiedere la registrazione hanno avuto la relativa notizia e fa obbligo ai cancellieri di darne la relativa notizia nei cinque giorni dall'emanazione del relativo provvedimento».
- (7) Così MANNA, *La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare*, cit., 156-157.
- (8) Così NARDONE, *Delega al notaio nella espropriazione forzata immobiliare: dalla «prassi pratese» alla riforma della legge n. 302/98*, cit., 631-632 secondo il quale osta «al detto deposito ... il combinato disposto degli artt. 35 e 36 disp. att. c.p.c.» (*contra* cfr. LUISO-MICCOLI, *Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio*, Milano, 1999, 146) e «d'altra parte la soluzione del deposito di tale decreto negli atti del Notaio delegato (solo lui o anche un altro Notaio del distretto notarile e non del circondario?) appesantisce ulteriormente la procedura anche sotto il profilo dei costi».
- (9) Così PETRELLI, *Profili fiscali delle attività delegate al notaio nel processo esecutivo*, cit., 173 il quale ritiene che il cancelliere debba trasmettere tempestivamente al notaio anche le copie autentiche necessarie per la registrazione, «copie autentiche che possono comunque ben essere rilasciate dallo stesso notaio, il quale ha una competenza generale al rilascio delle copie degli atti originali, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15».

Ma sulla opportunità di «farsi rilasciare dalla cancelleria in contemporanea al ritiro del decreto di trasferimento per curarne la sua registrazione un congruo numero di copie autentiche» cfr. altresì NARDONE, *Delega al notaio nella espropriazione forzata immobiliare: dalla «prassi pratese» alla riforma della legge n. 302/98*, cit., 631.

- (10) Non è questa la sede per procedere ad un analitico esame delle diverse prassi instauratesi presso i vari tribunali, né, men che meno, ad una valutazione della legittimità o meno delle stesse. Basti qui evidenziare, a fronte della constatata carenza del dato normativo, da un lato, il tentativo posto in essere da taluni tribunali di porvi rimedio con prassi per così dire "correttive" e, dall'altro lato, la problematicità ed i rischi connessi al suddetto vuoto normativo soprattutto ove, come accaduto in altre ipotesi, prassi di questo tipo non sono state invece adottate.
- (11) Il riferimento, con l'utilizzazione di tale termine, è più che altro all'indispensabile "coordinamento" fra l'attività del cancelliere, che deve provvedere all'iscrizione del decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione nell'apposito repertorio, e quella del notaio che deve provvedere alla registrazione dello stesso.
- (12) Significativa pare in tale prospettiva la previsione da parte della medesima legge (al successivo articolo 14) di apposita disciplina per la diversa fattispecie relativa alla "registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione".
L'art. 14 del D.P.R. 131/86 prevede testualmente che: «per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui all'art. 13 decorre rispettivamente dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia, a norma del comma 2, del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto è divenuto altrimenti eseguibile».
- (13) Non sembra infatti potersi condividere sotto quest'ultimo profilo ("possesso" dell'atto) quella impostazione dottrinale (ossia LUISO-MICCOLI, *Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio*, cit., 145 ss.) secondo cui l'originale del decreto di trasferimento, una volta registrato, dovrebbe essere conservato dal notaio.
Per una critica a tale impostazione dottrinale cfr. MANNA, *La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare*, cit., 153-154 secondo il quale «il notaio ha un possesso solo precario del titolo per gli adempimenti a lui demandati dalla legge n. 302/98».
- (14) L'unica via astrattamente percorribile potrebbe forse essere quella di una interpretazione analogica o sistematica che faccia leva sulla previsione di cui al citato art. 14 D.P.R. 131/86 – sul cui testo cfr. la precedente nota 12 -. Norma chiaramente dettata per una situazione analoga, nella sostanza, a quella in esame, ma che sembra però difficilmente prestarsi ad una operazione interpretativa del tipo di quelle più sopra indicate stante la formulazione della stessa nei termini a suo tempo riferiti.
- (15) Su cui cfr. per tutti: AMOROSO, *L'interpretazione «adeguatrice» nella giurisprudenza costituzionale tra canone ermeneutica e tecnica di sindacato di costituzionalità*, in *Foro it.*, 1998, V, 89 ss.; MORELLI, *Doverosità della previa verifica di una possibile «interpretazione adeguatrice» ai fini dell'ammissibilità dell'incidente di costituzionalità e diverso regime del giudizio in via principale*, in *Giust. civ.*, 1997, I, 2353; ID., *Sulla doverosità del previo esperimento della interpretazione correttiva come requisito di ammissibilità dell'incidente di legittimità e sulle possibili conseguenze della sua elusione*, in *Giust. civ.*, 1996, I, 1175; ID., *Il ruolo del giudice tra interpretazione adeguatrice e corretto accesso al giudizio incidentale di costituzionalità*, in *Corr. giur.*, 1994, 1397; RAUTI, *L'interpretazione adeguatrice come criterio logico tra rilevanza e non manifesta infondatezza*, in *Giur. it.*, 2002, 383; FINOCCHIARO M., *La corte di cassazione e l'interpretazione adeguatrice*, in *Giust. civ.*, 1993, I, 2722; PINELLI., *Prudenza e giurisprudenza in un'interpretazione adeguatrice*, in *Giur. costit.*, 1993, 3872; GUARINO, *L'interpretazione adeguatrice come canone ermeneutica e tecnica del sindacato di legittimità costituzionale*, in *Nuove autonomie*, 2002, 196;

PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e diritto vivente*, Milano, 1994, 168 ss. e 491 ss. ed ivi ulteriori riferimenti sul punto.

- (16) Così AMOROSO, *L'interpretazione «adeguatrice» nella giurisprudenza costituzionale tra canone ermeneutica e tecnica di sindacato di costituzionalità*, cit., 90-91.
- (17) Si rinvia per una esame della giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata a R. CAPONI, *La rimessione in termini nel processo civile*, Milano, 1996, 95 ss. e 566 ss.; nonché ID., *Gli impedimenti all'esercizio dei diritti nella disciplina della prescrizione*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, 721 ss.; ID., *Gli impedimenti all'esercizio dei poteri giuridici nella disciplina della decadenza*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, 45 ss. spec. 69 ss..
- (18) Così AMOROSO, *L'interpretazione «adeguatrice» nella giurisprudenza costituzionale tra canone ermeneutica e tecnica di sindacato di costituzionalità*, cit., 91 secondo il quale «là dove ad una disposizione corrispondano plurimi significati normativi, connotati da diverso grado di plausibilità, allora opera il canone dell'interpretazione adeguatrice nel senso che il giudice deve privilegiare quello che non si pone in contrasto con parametri costituzionali, piuttosto che optare per un'interpretazione che, ancorché maggiormente plausibile, sia in contrasto con la Costituzione e quindi comporti l'obbligo di sollevare la questione di costituzionalità».
- (19) Così AMOROSO, *L'interpretazione «adeguatrice» nella giurisprudenza costituzionale tra canone ermeneutica e tecnica di sindacato di costituzionalità*, cit., 92.
- (20) Ciò sembra del resto avallare al contempo, *de iure condendo*, l'esigenza di introdurre una norma sulla falsariga di quanto previsto dal citato art. 14 D.P.R. 131/86 (cfr. sul punto NARDONE, *Delega al notaio nella espropriazione forzata immobiliare: dalla «prassi pratese» alla riforma della legge n. 302/98*, cit., spec. 631).
- (21) Per la cui individuazione occorre far riferimento al D.lgs. n. 473/97 il quale, nell'intervenire sul T.U. delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro, ha apportato alcune modifiche anche alla disciplina delle sanzioni, modificando, per quanto qui maggiormente interessa, la previsione di cui all'art. 69 dalla quale ha espunto la fattispecie del ritardo, in precedenza sanzionata da tale norma con una sanzione minima ove il ritardo non eccedesse i trenta giorni; anche se «l'attenuazione della sanzione è comunque fatta salva dalla previsione generale contenuta nell'art. 13 del D.lgs. n. 472/97 per le ipotesi di "ravvedimento"» (così PURI, *Brevi osservazioni sulle nuove sanzioni amministrative tributarie (decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997)* studio n. 779 bis approvato dalla Commissione Studi tributari il 17 aprile 1998 e dal Consiglio Nazionale del Notariato il 24 aprile 1998).
- L'attuale testo del citato art. 69, il quale reca "Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia" prevede che: «chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa da centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta».
- L'art. 69 nella originaria versione del T.U. 131/86 (che aveva, a sua volta, sostituito l'art. 67 del D.P.R. 634/72), recante "Omissione o tardività della richiesta di registrazione o della presentazione della denuncia", prevedeva che: «Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e la presentazione delle denunce previste dall'art. 19 è punito con la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.
- La pena pecuniaria è ridotta ad un quarto, con un minimo di lire 50 mila, se il ritardo non supera i trenta giorni».
- (22) Il quale reca "Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi" e prevede che: «contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie.

Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione. Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo è proposto alla Direzione regionale delle entrate, competente in ragione della sede dell'ufficio che ha irrogato le sanzioni.

In presenza di più soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce l'autorità giudiziaria, il ricorso amministrativo è improponibile, quello in precedenza proposto diviene improcedibile e la controversia pendente deve essere riproposta avanti al giudice ordinario nel termine di centottanta giorni dalla notificazione della decisione di improcedibilità.

Le decisioni delle commissioni tributarie e dell'autorità giudiziaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dall'art. 19».

- (23) Così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
- (24) Escluderei, dunque, in tale prospettiva che il notaio, al fine di andare esente da ogni responsabilità, sia tenuto necessariamente a dimostrare, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 472/97, che «il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi» (cfr. in termini dubitativi sul punto PETRELLI, *Profili fiscali delle attività delegate al notaio nel processo esecutivo*, cit., 173).
- (25) Rispetto a quella secondo cui dovrebbe, invece, ritenersi «sostituito il riferimento alla lettera c) dell'art. 10 con la nuova previsione dell'art. 591- bis c.p.c., con conseguente spostamento della competenza territoriale all'ufficio del registro competente in ragione della sede del notaio delegato (che può non coincidere con l'ufficio competente in ragione della sede del Tribunale)»: così PETRELLI, *Profili fiscali delle attività delegate al notaio nel processo esecutivo*, cit., 173.
- (26) Così MANNA, *La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare*, cit., 156. il quale sottolinea come «speculare ed inversa è la situazione che si viene a creare nel caso di assegnazione soddisfacente, che, ...il notaio attua mediante la formazione *nomine proprio* dell'atto traslativo, a differenza di quanto avviene nei trasferimenti posti in essere con il decreto del giudice, per cui in tale ipotesi appaiono applicabili l'art. 10, lett. b) e l'art. 57 D.P.R. n. 131/86».
- (27) L'art. 54 D.P.R. 131/86, il quale reca "Riscossione dell'imposta in sede di registrazione", prevede testualmente al secondo comma che: «i funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al primo comma limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti».
- (28) Cfr. PETRELLI, *Profili fiscali delle attività delegate al notaio nel processo esecutivo*, cit., 174.
- (29) Il quale, come già posto in rilievo, ben potrà essere chiamato a rispondere della sanzione per il ritardato pagamento dell'imposta di registro ove non provveda alla tempestiva comunicazione al notaio dell'avvenuta pronuncia del decreto di trasferimento da parte del giudice, onde consentire allo stesso di provvedere alla registrazione di tale decreto nei termini di legge.
- (30) Cfr. E. FABIANI, *Funzione processuale del notaio ed espropriazione forzata*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali*, n. 2/2002, spec. 527 ss..
- (31) Circostanza, questa, che pare decisiva ai fini di escludere che alla "conservazione" dell'originale del decreto di trasferimento debba provvedere il notaio anziché il cancelliere (cfr. per tutti in senso conforme MANNA, *La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare*, cit., spec. 153-154; diversamente LUISSO-MICCOLI, *Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio*, cit., spec. 146).

Si vedano, peraltro, sul punto anche le considerazioni svolte sulla più complessa ipotesi relativa alla "conservazione" del verbale di incanto redatto dal notaio delegato, in ordine alla quale si era comunque giunti a ritenere che alla "conservazione" dell'originale del verbale dovesse comunque procedere il cancelliere e non il notaio (cfr. E. FABIANI, *Sulla natura giuridica del verbale d'incanto di cui all'art. 591-bis c.p.c.*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali*, 6.2, Milano, 2001, spec. 960 ss.).

- (32) Il riferimento è a PETRELLI, *Profili fiscali delle attività delegate al notaio nel processo esecutivo*, cit., 173.
- (33) Su cui cfr. gli ampi riferimenti di cui alla nota 1.
- (34) Il quale, più in dettaglio, reca "Riscossione dell'imposta in sede di registrazione" e prevede testualmente, al secondo comma, che: «i funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al primo comma limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti».
- (35) Ad ulteriore conferma della correttezza dell'impostazione qui sostenuta si consideri, infine, come, qualora dovesse diversamente rinvenirsi nel notaio (e non nel cancelliere) il soggetto obbligato a richiedere la registrazione e/o al pagamento della relativa imposta, la somma corrisposta dalla parte a tale titolo e versata unitamente alle altre spese (in quanto l'imposta di registro in sede di esecuzione non può essere predeterminata) dovrebbe essere evidenziata (sia in entrata che in uscita) nella contabilità del notaio. Cfr. per tutti sul trattamento tributario delle somme ricevute dal notaio a titolo di spese per il compimento delle attività delegate in sede di espropriazione immobiliare N. FORTE, *Trattamento tributario delle somme ricevute dai notai per le spese da sostenere nell'ambito dei procedimenti di esecuzione immobiliare*, studio approvato dalla Commissione studi tributari il 22 luglio 2000 e dal Consiglio Nazionale del Notariato il 14 settembre 2000 ove si pone in rilievo come, nell'ipotesi in cui «il giudice dell'esecuzione dispone a favore del Notaio l'erogazione di una somma di denaro ed il notaio rilascia ricevuta qualificando il deposito come necessario unicamente per affrontare le spese di gestione delle diverse fasi della procedura esecutiva» siamo «al di fuori della previsione di cui al citato art. 3» (d.m. 31 ottobre 1974) «e la somma ricevuta non dovrà essere annotata neppure nel libro delle somme in deposito», in sostanza cioè «il notaio non sarà tenuto ad alcun adempimento».

(Riproduzione riservata)